

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3376

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MENSORIO

Presentata il 29 aprile 1982

Modifica alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, concernente norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico

ONOREVOLI COLLEGHI! — I motivi per cui si propone la modifica dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, sono di carattere giuridico, di interpretazione autentica e di opportunità relativa al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche, con l'utilizzo di personale qualificato, con anni di servizio, in qualità di vicario e di esperienza direttiva con almeno due anni di incarico di presidenza.

Non è che si voglia avviare alle procedure concorsuali ordinarie, per titoli ed esami, ma si prefigge di snellire le procedure medesime ed assicurare alle istituzioni scolastiche personale direttivo in organico, all'inizio di ogni anno scolastico.

Del resto l'ultimo concorso ordinario per posti direttivi delle scuole secondarie, bandito nel 1978, non è stato ancora espletato.

Si vuole, quindi, evitare che, con un ulteriore nuovo bando di concorso si debba attendere non meno di cinque anni per

il suo espletamento, dalla data di pubblicazione, data non antecedente al 1985, per le procedure previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale 13 maggio 1981, il quale prevede l'accantonamento dei posti in incremento annuo, fino al 1985 nella misura del 50 per cento da assegnare ai vincitori del concorso speciale previsto dal decreto ministeriale 13 maggio 1981.

Pertanto si propone di estendere il disposto di cui all'articolo 2, terzo comma, anche ai presidi incaricati che compiano il biennio nell'anno scolastico 1981-82 (biennio già compiuto alla data di presentazione della presente proposta di legge).

L'accesso ai concorsi ordinari direttivi è previsto per il personale docente che abbia maturato almeno un quinquennio di effettivo servizio, dopo l'immissione in ruolo.

Tale disposizione permette la partecipazione ai concorsi direttivi ad un numero illimitato di docenti, molti dei quali non

hanno alcuna esperienza direttiva, né come collaboratori dei presidi, né tanto meno come incaricati di presidenza.

La presente proposta di legge, invece, si riferisce a personale che comunque già svolge le funzioni direttive e, quindi, già opera nell'ambito della pubblica amministrazione con un ruolo specifico, anche se da incaricato.

La possibilità di poter continuare a svolgere le funzioni direttive, per detto personale, anche per gli anni futuri, compatibilmente con le disponibilità dei posti, è, del resto, stabilito dalle ordinanze ministeriali relative agli incarichi di presidenza, che, sia per l'anno 1981 sia per il 1982, hanno stabilito la proroga dell'incarico di presidenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è sostituito dal seguente:

« È indetto, per una sola volta, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1981-82 compreso ».